



Syllabus 10 Norme in materia di aviazione

Versione

Versione / Lingua	3.0 / IT
Stato	Approvato, valido dall'1.3.2018
Autore	FSDC
Modifiche rispetto alla versione precedente	Livelli tassonomici, Regole EASA

Syllabus – Obiettivo e scopo

Il syllabus è una descrizione di contenuti – simile a un programma didattico – redatta dalla Federazione svizzera dei droni civili, FSDC (Schweizer Verband ziviler Drohnen, SVZD) insieme a esperti.

Questa parte definisce l'entità dell'ambito specialistico che viene esaminato durante la certificazione FSDC. Si tratta di un puro elenco di argomenti che il candidato deve padroneggiare secondo la descrizione dell'obiettivo didattico. Il programma didattico non rappresenta una struttura delle lezioni ideale e non sostituisce pertanto in alcun modo i piani delle lezioni dei docenti professionali.

10 Norme in materia di aviazione – Descrizione della materia

Questa materia tratta delle basi giuridiche. Il candidato deve conoscere le leggi vigenti e sapere dove reperire informazioni al riguardo. Deve sapere in che modo il diritto europeo è collegato a quello svizzero. Ne deduce quali sono i limiti applicati al volo dei droni, per quanto concerne da un lato gli apparecchi utilizzati e dall'altro lo spazio aereo di volo. Conosce le regole per l'acquisizione e la riproduzione di immagini e per la protezione della personalità.



Descrizione degli obiettivi didattici

Gli obiettivi didattici vengono assegnati ai livelli tassonomici secondo Bloom. Qui di seguito i settori tematici sono assegnati ai livelli tassonomici per livello UNO / DUE. Laddove non è indicato alcun livello tassonomico, non sono necessarie conoscenze e su questo argomento non ci saranno domande d'esame. Viene applicato il seguente schema:

1 – Conoscenze	Le persone in formazione ripetono ciò che hanno imparato in precedenza. La materia d'esame dovrebbe essere imparata a memoria o esercitata.
2 – Comprensione	Le persone in formazione spiegano ad esempio un concetto, una formula, circostanze di fatto o un apparecchio. Dimostrano la loro comprensione dell'argomento riuscendo ad applicare quanto appreso anche in un contesto diverso da quello di apprendimento. Le persone in formazione riescono ad esempio a spiegare un fatto anche con parole semplici o a rappresentare graficamente il nesso.
3 – Applicazione	Le persone in formazione applicano quanto appreso in una nuova situazione. Questa situazione applicativa non si era verificata in precedenza.
4 – Analisi	Le persone in formazione scompongono modelli, procedimenti o altro nelle loro parti costituenti. In tale ambito devono scoprire i principi costruttivi e le strutture interne di dati di fatto complessi. Ne riconoscono le correlazioni.
5 – Sintesi	Le persone in formazione dimostrano una predisposizione costruttiva. Devono assemblare parti diverse che non hanno ancora visto o sperimentato insieme. Dal loro punto di vista devono fornire una prestazione creativa. Quanto di nuovo non rientra però ancora fra le esperienze precedenti o le conoscenze delle persone in formazione.
6 – Valutazione	Le persone in formazione valutano un modello, una soluzione, un approccio, un procedimento o qualcosa di simile nel complesso in termini della sua funzionalità o struttura interna. Conoscono ad es. il modello e i suoi elementi costruttivi, oltre alla sua adeguatezza qualitativa, alla coerenza interna o funzionalità. Inoltre devono formulare un giudizio per risolvere correttamente il compito.



1 Norme nazionali in materia di aviazione

	Tassonomia UNO	Tassonomia DUE
1.1 Legge federale sulla navigazione aerea (RS 748.0) Vigilanza della Confederazione, Autorità federali Divieto di circolare Struttura dello spazio aereo Diritto applicabile Sistema di segnalazione degli eventi particolari Responsabilità civile nei confronti di terzi Reati (divieti di circolare, contravvenzioni, provvedimenti amministrativi)	1	5
1.2 Ordinanza sulla navigazione aerea (RS 748.01) Presa di vedute aeree (Art. 80) Lancio d'oggetti (Art. 81) Pubblicità sugli/per mezzo degli aeromobili (Art. 82) Voli commerciali (Art. 100)	1	5
1.3 Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (RS 748.121.11) Rapporto con il diritto europeo (Art.1) Lancio di oggetti o spargimento (Art. 9)		5
1.4 Ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (RS 748.941) «OACS» Riferimento al diritto europeo SERA Registro aeronautico e navigabilità Luogo di decollo e d'atterraggio Manifestazioni aeronautiche pubbliche Voli commerciali Categorie Norme di circolazione Restrizioni (contatto visivo, distanza aerodromo, CTR, assembramenti di persone) Eccezioni speciali Diritto cantonale Assicurazione di responsabilità civile Disposizione penale	3	5
1.5 SERA Negligenza Pilot in Command	1	5



2 Diritto delle immagini

	Tassonomia UNO	Tassonomia DUE
2.1 Legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1) Principio, scopo, applicabilità	1	5
2.2 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) Motivi giustificativi Principi generali di protezione dei dati (Art. 4 segg. LPD) Principio della trasparenza Principio di proporzionalità Principio dello scopo Buona fede Scopo Rispetto di requisiti particolari alla notificazione di dati personali all'estero Provvedimenti più lievi Anonimizzazione Sicurezza dei dati	1	5

3 Regole EASA

	Tassonomia UNO	Tassonomia DUE
3.1 EASA Commission on Drones EASA Commissions and councils:		2
3.2 EASA Prototype Rules on Drones Categories of UA operations Open category operations Open subcategories Product requirements for open categories Specific operations Specific standard scenarios Competent authority Light UA Operator Certificate (LUC)		1